



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Ordinanza n. 12 del 16/10/2017

OGGETTO: ORDINANZA SULLE NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO

IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928;
- ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini;
- ACCERTATO altresì che i Servizi Veterinari hanno il compito di fissare l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni compreso il prelievo per l'esame trichinoscopico;
- RICHIAMATO il Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento';
- VISTO il D.G.R.V. n. 3888 del 31.12.2001, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS regionali;
- VISTO il D. Lgs. N. 200 del 26/10/2010;
- VISTA la proposta dell'AULSS 4 Veneto Orientale prot. 27554 del 09/10/2017 circa l'emissione della presente Ordinanza;

ORDINA

quanto segue:

1. è consentita nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2018, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;
2. i cittadini residenti nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento che intendano macellare suini al proprio domicilio per consumo privato, devono sottoporre le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;
3. Gli interessati dovranno rivolgere domanda a questo Comune che rilascerà in forma semplificata apposito titolo autorizzativo tramite il Corpo di Polizia Locale, e dovranno concordare con il Servizio Veterinario dell'AULSS 4 Veneto Orientale, **almeno 48 ore prima della prevista macellazione**, la data e l'ora della visita ispettiva veterinaria; l'autorizzazione alla macellazione potrà essere revocata su segnalazione dell'Azienda ULSS 4;
4. è vietata la macellazione dei suini dalle ore 22 alle ore 6 (ore notturne) e nei

- giorni festivi;
5. è consentita la macellazione al massimo di due suini per nucleo familiare;
 6. è vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;
 7. è fatto obbligo di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
 8. è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da esse derivati;
 9. il personale addetto alla macellazione dei suini (norcini) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla macellazione;
 10. le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
 11. è vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva, e consumare le carni ed i prodotti derivati prima dell'acquisizione dell'esito negativo delle analisi relative alla trichinella effettuate dall'IZS tramite i Servizi Veterinari competenti;
 12. è vietata la iugulazione dei suini che non siano stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009;
 13. i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AUTORIZZA

Nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2018 la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della firma ed è esposta all'Albo Pretorio comunale telematico sino al 01 aprile 2018. Gli organi e le autorità preposte sono tenuti a far osservare quanto disposto.

Il Sindaco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 16/10/2017 13:00:01

IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437